

Negoziante occupa il parcheggio per favorire i clienti: è reato?

written by Redazione | 13/02/2022



Una persona che impedisce agli altri di parcheggiare la propria auto con dei coni, con la scusa che il parcheggio serve ai clienti, può essere denunciato?

Succede non di rado di vedere i posti auto dinanzi ai negozi “occupati” con mezzi di fortuna (come sedie, coni di plastica o cassette di legna) per impedire che qualcuno possa occuparli. In questo modo, il commerciante tenta di favorire la propria clientela riservando ad essa il posteggio. Un’ottima strategia di marketing che, tuttavia, potrebbe ritenersi illegittima. Non c’è chi, infatti, in tale comportamento non veda un’illegittima occupazione del suolo pubblico. Ma è davvero così? **Se il negoziante occupa il parcheggio per favorire i clienti è reato?** Ecco cosa dice in proposito la nostra legge.

Partiamo subito col dire che il reato di invasione di terreni o edifici (siano essi privati o pubblici), punito con la reclusione fino a due anni e la multa da 103 a 1.032 euro, si configura solo quando l’occupazione è **stabile** o comunque si protrae per un «apprezzabile lasso di tempo». È ciò che succede, ad esempio, quando essa viene realizzata con strumenti piantati nel suolo (si pensi a pali

metallici o in cemento); non è invece possibile parlare di occupazione stabile o duratura nel caso dell'apposizione di strumenti facilmente rimovibili. Dunque, il fatto di posizionare una sedia o dei coni di plastica su un parcheggio, o anche di far posizionare una persona al suo interno al fine di "prenotarlo" per qualcun altro per quei pochi minuti sufficienti a consentire l'arrivo dell'interessato, non costituisce reato. Il Codice penale pertanto non può essere invocato, né è possibile denunciare l'esercente. La sedia infatti dimostra una finalità meramente transitoria e occasionale. Così ha detto la Cassazione **[1]**.

Senonché la condotta in questione costituisce comunque un illecito amministrativo e, più in particolare, una violazione del **Codice della strada**. Codice che all'[articolo 20 co. 1 e 4](#), punisce appunto la cosiddetta **occupazione della sede stradale**. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 169 ad euro 680**.

Risultato: tutto ciò che si può fare contro chi occupa il parcheggio per sé stesso o per favorire terzi (come i clienti del negozio) può essere oggetto di segnalazione alla **polizia municipale**, alla **polizia di Stato** o anche ai **carabinieri**. Il più delle volte, tuttavia, l'accertamento di tali infrazioni viene lasciato ai vigili urbani (ossia alla polizia municipale) sicché sarà meglio rivolgersi a questi ultimi che eleveranno una contravvenzione nei confronti del colpevole. Non ci sarà chiaramente alcun processo.

Se poi, l'occupazione del suolo pubblico è eseguita in modo stabile, con mezzi cioè non facilmente amovibili, allora è possibile il concorso tanto dell'illecito amministrativo (la violazione del codice della strada) quanto di quello penale (il reato di occupazione di immobili o terreni). La Cassazione infatti ha detto che i due illeciti possono ben coesistere. E dunque subentrerà una doppia sanzione per il responsabile.